NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 70 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 10 marzo 2024, deposito del 23 maggio 2025
comunicato stampa del 23 maggio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 180 del 2024

parole chiave:
ORDINAMENTO FORENSE – ALBO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

disposizione impugnata:
- art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

disposizioni parametro:
- artt. 2, 3 e 4 della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale

La Corte di Cassazione, adita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati avverso la sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense (CNF) aveva accolto il ricorso proposto da un avvocato che, affetto da gravi patologie, aveva chiesto di essere cancellato dall'albo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull'art. 57 della legge forense, nella parte in cui **impedisce di procedere alla richiesta dell'avvocato di cancellarsi dall'ordine in pendenza di un procedimento disciplinare**, neanche a causa, come nel caso di specie, di gravi e documentati problemi di salute.
La disposizione, secondo l'interpretazione assurta a diritto vivente, stabilisce che il divieto di cancellazione dall'ordine, in pendenza di procedimento disciplinare, opera non solo per la cancellazione d'ufficio, ma anche per quella su richiesta dell'interessato. Il CNF, tuttavia, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, secondo cui in tale divieto è riscontrabile una tutela da un lato per il professionista di fronte ad una possibile cancellazione dall'albo da parte dell'ordine quale forma di autotutela, e dall'altro della credibilità dell'ordine e dell'immagine dell'avvocatura, riconosceva, invece, preminenza alla **tutela di valori ed interessi di primaria importanza** dal punto di vista costituzionale.
La Corte costituzionale **accoglie le questioni sollevate**, evidenziando che **vietare la cancellazione da un albo professionale è lesiva dei diritti fondamentali** della persona: ostacola la libertà dell'individuo di scegliere se rimanere o meno all'interno della professione e di accedere a prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono la cancellazione dall'albo (art. 2 Cost.); limita ingiustificatamente la libertà lavorativa

ISSN 2279-7238

dell'avvocato che intenda abbandonare la professione (art. 4 Cost.); è una misura eccessivamente restrittiva e non proporzionata rispetto all'obiettivo di garantire l'efficacia dell'azione disciplinare, per la quale, tra l'altro, non è previsto un termine (art. 3 Cost), in quanto preclude all'iscritto la possibilità di cancellarsi dall'ordine anche qualora versi in una situazione di impossibilità oggettiva ad esercitare la professione forense.
La disposizione in esame, inoltre, ad avviso della Corte Costituzionale, contrasta anche con l'art. 35 Cost., poiché imporrebbe la permanenza in un ordine professionale solo in vista di esigenze pubblicistiche, non tutelando però l'avvocato che non sia in grado di esercitare adeguatamente la difesa tecnica, nonché con l'art. 41 Cost., poiché priva il professionista della scelta di svolgere un'attività economica socialmente utile, pregiudicando altresì la dignità umana dell'interessato.
Al contempo, la Corte costituzionale riconosce l'importanza dell'azione disciplinare, anche a tutela di interessi ultronei rispetto alla mera sfera professionale, ma afferma che il divieto assoluto di cancellazione dall'albo **non rappresenta la via meno restrittiva** dei diritti fondamentali in tensione.
Nella pronuncia si evidenzia che **l'ablazione del divieto comporta un vuoto normativo, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità**, è invitato a colmare. A tal proposito, la Corte suggerisce che il potere sanzionatorio in capo all'Ordine forense può essere mantenuto o prevedendo una causa di sospensione del termine per l'azione disciplinare ovvero facendo sopravvivere il procedimento disciplinare alla cancellazione.
La Corte costituzionale ha quindi dichiarato **illegittimo l'art. 57 della legge forense che impedisce di deliberare sulla richiesta di cancellazione** e, in via consequenziale, anche **l'art. 17, comma 16**, della medesima legge, che proibisce **di pronunciare la cancellazione** dall'ordine in pendenza di un procedimento disciplinare.
In ogni caso – chiarisce la Corte – sebbene, per effetto della sentenza in esame, la cancellazione dall'Ordine comporti l'estinzione del procedimento disciplinare, **sopravvive la pretesa sanzionatoria** nascente dal fatto contestato, tale per cui il procedimento deve riprendere qualora il professionista chieda di essere riscritto e non sia ancora spirato il termine di prescrizione per l'azione disciplinare.

Eleonora Oppo